

Il Processo Amministrativo Telematico

Torino, 30 maggio 2018

Il Domicilio Digitale

Le origini

- **Art. 125 co. 1 c.p.c.**
- **Art. 366 co. 2 c.p.c.**

Art. 125 co. 1 c.p.c.

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. **Il difensore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.**

Art. 366 co. 2 c.p.c.

[II] Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma **ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine**, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 82 R.D. n. 37/1934

I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

SS. UU. 20/06/2012 n. 10143

«Dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che **dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»**

D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014

- **Art. 125 co. 1 c.p.c.**
- **Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 conv. L.
221/2012**

Art. 125 co. 1 c.p.c.

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. **Il difensore deve altresì il proprio numero di fax.**

Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

Domicilio digitale

Salvo quanto previsto dall' articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

Cass. Civ. Sez. III 11/07/2017 n. 17048

«A seguito dell'introduzione dell'istituto del "domicilio digitale" previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere - ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatari»

Il Domicilio Digitale nel processo amministrativo

- **Art. 35 co. 2 del T.U. C.d.S. R.D. n. 1054/1924**
- **Art. 19 co. 1 L. TAR n. 1034/1971**

Art. 35 co. 2 del T.U. C.d.S. R.D. n. 1054/1924

[II] Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 19 co. 1 L. TAR n. 1034/1971

[I] Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Il Domicilio Digitale nel P.A.T.

- **Art. 25 c.p.a.**
- **Art. 136 c.p.a.**

Art. 25 c.p.a.

1. Nei giudizi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del Tribunale Amministrativo Regionale o della Sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale o della Sezione staccata.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 136 co. 1 c.p.a.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un **indirizzo di posta elettronica certificata** e un recapito di fax, *che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario*, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

Art. 25 c.p.a.

Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014

- **Art. 136 co. 1 c.p.a.**
- **Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 conv. L.
221/2012**

Art. 136 co. 1 c.p.a.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un **recapito di fax**, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

D.L. n. 168/2016 conv. L. n. 197/2016

- **Art. 25 c.p.a.**
- **Art. 136 co. 1 c.p.a.**

A decorrere dal 1° gennaio 2017

Art. 25 c.p.a.

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

Art. 136 co. 1 c.p.a.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. **La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.** È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

Dibattito

- **Consigliere TAR Lazio I. PISANO**
 - **UNAA e SOLOM**
- **Parere Ufficio Studi Consiglio di Stato**

Cons. I. PISANO

«Restando fermo quindi che nel PAT le notificazioni possono essere fatte con qualunque modalità tradizionale, ivi compresa la consegna a mani di cui all'art. 141 c.p.c. in virtù del rinvio di cui all'art. 39 comma 2 c.p.a., l'interpretazione del venir meno dell'obbligo dell'elezione del domicilio fisico o, addirittura, la possibilità che questo possa essere eletto in qualsiasi luogo del territorio nazionale deve a mio avviso essere esclusa ferma la vigenza dell'art. 82 RD/1934»

UNAA - SOLOM

Quesiti:

- Permane l'onere di elezione di domicilio «fisico»?
- Il domicilio fisico deve essere eletto nel Comune ove ha sede l'Autorità giudiziaria adita oppure si può prescindere dal vincolo territoriale?
- *Quid juris* se nell'atto non vi è elezione del domicilio «fisico»?
- A quali ricorso si applica l'art. 25, co. 1-ter, c.p.a.?

UNAA - SOLOM

Risposte:

- Non sussiste più l'onere di elezione di domicilio «fisico» perché il PAT è «*a-territoriale*»
- Non vi è più domiciliazione ex lege presso la segreteria del Giudice perché esclusa dalla norma (art. 25 co. 1-ter);
- In caso di impossibilità di notifica via PEC si può fare notifica cartacea presso il domicilio professionale del difensore ex art. 7 L.P.F. n. 247/2012, ovunque sia sul territorio nazionale, univoco e conoscibile mediante accesso all'Albo;
- Resta salva la facoltà di elezione volontaria di domicilio.

UNAA - SOLOM

Temi aperti:

- Ammissibilità dell'elezione volontaria presso la Segreteria del TAR o del CDS;
- Ambito temporale di applicazione dell'art. 25 co. 1-ter
- Nel caso di P.A. che sta in giudizio personalmente (in materia di accesso) e non ha la PEC inserita nel registro PP.AA., l'eventuale notifica si esegue presso la sede dell'Ente ovvero presso la Segreteria?

Parere Ufficio Studi Consiglio di Stato

- *«Il domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC del difensore contenuto nei pubblici registri, costituisce domicilio eletto ex lege»;*
- *«E' ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l'elezione di domicilio fisico (in aggiunta al domicilio digitale)»*
- Nel caso di indisponibilità della PEC, se il domicilio fisico eletto è al di fuori del Comune ove ha sede l'Autorità adita, la notifica si eseguirà presso la Segreteria ex art. 16-sexies D.L. n. 1789/2012 e 82 R.D. n. 37/1934;
- *«La sola indicazione del domicilio digitale può essere considerata sufficiente, essendo il domicilio digitale il domicilio eletto ex lege»*: in caso di indisponibilità della PEC, la notifica sarà effettuata presso la Segreteria ex art. 16-sexies D.L. n. 1789/2012 e 82 R.D. n. 37/1934;

- *«Nel caso di omessa indicazione sia del domicilio digitale (o di mancato funzionamento della PEC), sia del domicilio fisico nel Comune ove ha sede l'Ufficio Giudiziario (nella prospettata applicazione dell'art. 82 r.d. 37/1934, come norma di chiusura del sistema), si procederà alle notificazioni mediante deposito dell'atto presso la segreteria dell'Ufficio Giudiziario, previo invio alla parte di una comunicazione di cortesia, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia (o fino a quando il PAT non sarà) in grado di assicurare alle parti e alle Segreterie degli Uffici Giudiziari la piena accessibilità ai pubblici registri»;*
- L'art. 25 co. 1-ter c.p.a. si applica indistintamente a tutti i ricorsi sia quelli radicati dopo il 1° gennaio 2018 (c.d. «Nativi PAT») sia a quelli radicati prima del 1° gennaio 2018 (c.d. «Nativi analogici successivamente assoggettati alla disciplina PAT»)